Deliberazione n. 113/2024/PRSE/Pedemonte (VI)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 24 gennaio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

*****

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000113 - 08/02/2024 - 14:11

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 02/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. *e),* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto

delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Con riferimento ai precedenti esercizi relativi al comune di Pedemonte (VI), oggetto del presente controllo finanziario, la Sezione aveva deliberato nei seguenti termini.

ESERCIZIO 2020 – Deliberazione n. 45_PRSE_2023 con cui la Sezione rilevava:

1) la mancata approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2020 nei termini di legge ed invitava l'Ente ad attuare ogni iniziativa volta a garantire il rispetto dei tempi previsti per l'approvazione del citato documento contabile;
2) il mero errore nell'indicazione dell'importo di avanzo di amministrazione applicato, che determinava un equilibrio negativo di parte corrente in sede di previsione, con esclusivo riferimento all'annualità 2020, raccomandando maggiore attenzione nella predisposizione e compilazione della documentazione a corredo del conto (questionari e dati BDAP);
3) la non elevata percentuale di riscossione dei residui attivi relativi al titolo I e delle entrate di competenza relative al titolo III, rappresentando l'attivazione di azioni organizzative dirette a migliorare i risultati gestionali su tale versante;
4) il ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria, raccomandando l'adozione di ogni misura utile a rendere più fluida la gestione di cassa;
5) la positività del dato relativo ai termini di pagamento, rappresentando l'attivazione delle opportune misure correttive;
6) la tardiva adozione del Piano della performance, raccomandando l'osservanza dei precetti normativi previsti in materia.

A seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 (non è stato emanato apposito questionario sul BP 2021-2023), del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021, della relazione dell'Organo di revisione relativa al medesimo rendiconto e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni

Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmento di materia e compendiata dalle seguenti tabelle. Peraltro, ai fini del completamento dell'analisi, è stata formulata all'Ente richiesta di chiarimenti, con nota prot. 9611 del 20/10/23, cui è seguita nota di replica prot. 4559 del 03.11.2023, acquisita al protocollo CdC n. 11725 del 03.11.2023, alla quale si attingerà per le parti d'interesse.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2021-2023 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 TUEL. In sede previsionale, non è stato indicato il FPV di entrata e di spesa. All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: "*Si conferma che la valorizzazione dei FPV di entrata e di spesa nel Bilancio 2021/2023 è stata effettuata con il riaccertamento dei residui al 31/12/2020 mentre l'FVP in parte corrente è stato generato dalla competenza dell'esercizio 2021*".

La Sezione richiama, in proposito, il proprio precedente (Delib. n. 210/2021/PRSE), con il quale osservata *dai documenti contabili agli atti, la non implementazione del valore da riferirsi alla voce del Fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, sia di parte corrente che di parte capitale*, era rilevata *l'omessa indicazione della previsione del Fondo pluriennale vincolato (di seguito: FPV) nelle scritture di bilancio,* e si invitava l'Ente *a valutare correttamente la determinazione del FPV a decorrere dai prossimi esercizi, evidenziando l'inosservanza dell'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità e veridicità.* Nella medesima deliberazione, era fatto richiamo ai principi desumibili da altro precedente della Sezione (Deliberazione 225/2018/PRSE) che, ai fini di migliore comprensione e chiarezza, di seguito si riportano: "*La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa*

dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come, per esempio, ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a "rendicontazione". In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi al 1 gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltreché accertate, anche riscosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".

TERMINI ADEMPITIVI

Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 21/05/2021, pertanto entro il termine differito al 31/05/2021 dall'art. 11-quater, c. 2, D.L. n. 52/2021. Il rendiconto 2021 è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 30.05.22, oltre il termine di legge del 30 aprile. Per effetto di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: "*La carenza di personale ed i molteplici adempimenti che il servizio ha dovuto effettuare anche in connessione all'emergenza hanno generato criticità. Il servizio, è stato comunque reso, sia pure facendo registrare alcuni ritardi*". La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta in data 14/06/2022, ossia oltre i termini. Per effetto della legge n. 91/2022 di conversione del DL 50/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, è stato inserito all'art. 40 del predetto decreto-legge il comma 5*bis* per cui *Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate***.**

EQUILIBRI DI BILANCIO

Le risultanze del rendiconto 2021 sono le seguenti:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	
	Rendiconto 2021
Risultato di competenza di parte Corrente[1] (O1)	12.975,68
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	-15.719,02
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	-13.128,93
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	16.042,27
Equilibrio di bilancio di parte Capitale (Z2)	16.042,27
Equilibrio complessivo di parte Capitale (Z3)	16.042,27
Risultato di competenza (W/1)	29.017,95
Equilibrio di bilancio (w/2)	323,25
Equilibrio complessivo (w/3)	2.913,34

[1] ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza di parte corrente (O1) è anch'esso positivo. Tuttavia, l'equilibrio di bilancio di parte corrente (O2) come l'equilibrio complessivo di

parte corrente (O3) evidenziano valori negativi a seguito di accantonamenti e vincoli. Tali valori rappresentano l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale oltre che degli impegni di parte corrente, anche dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio (Sezione controllo Piemonte – Delibera 101/2021/PRSE). La Sezione richiama, al riguardo, il proprio precedente (Delib. 64/2021/PRSE) con cui si invitava, *per gli esercizi futuri, ad attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. D. Lgs. 267/2000 e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 D. lgs. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti a rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, evidenzia un saldo positivo, pari a € 117.389,22**.** L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per totali € 47.000,00. Nel questionario l'avanzo risulta utilizzato in parte corrente per € 36.500,00 e in parte capitale per € 10.500,00, presumibilmente per errata compilazione. Nel prospetto degli equilibri di bilancio BDAP risulta utilizzato avanzo per spese correnti per € 26.500 ed in parte capitale per € 20.500,00, conformemente a quanto riportato nel Parere al rendiconto del Revisore Unico. All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale replicava nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: "*Si conferma la seguente ripartizione dell'avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti applicato al Bilancio 2021: € 26.500,00 per spese correnti € 20.500,00 per spese in conto capitale*".

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	167.470,32
Residui attivi	2.128.539,96
Residui passivi	1.148.843,09
FPV per spese correnti	490,80
FPV per spese in conto capitale	923.319,07
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	**223.357,32**
Totale accantonamenti	22.927,33

Di cui: FCDE	13.591,33
Totale parte vincolata	45.926,70
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte libera	**154.503,29**

Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento si rileva, in particolare, quanto segue:

Parte accantonata:

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo è pari ad € 13.591,33 determinato con il metodo ordinario (la sua incidenza rispetto ai residui attivi titoli di parte corrente - Titoli I e III risulta di c.a. l'8,22%);

Fondo contenzioso: nessun accantonamento. Nella relazione-questionario viene dichiarato che "*non ricorre la fattispecie*";

Altri fondi (indennità fine mandato del sindaco**,** rinnovi contrattuali) per totali € 9.336,00;

Fondo garanzia debiti commerciali: dalla nota integrativa al bilancio di previsione 2021/2023 si rileva quanto segue: "*Ai fini della determinazione del Fondo (L.145/2018) è necessario considerare i seguenti dati elaborati dalla PCC: stock di debito commerciale scaduto al 31/12/2020, termini di pagamento, adempimenti normativi previsti dal comma 868 della legge 145/2018. Dalle verifiche effettuate il Comune di Pedemonte deve accantonare l'1% del totale degli stanziamenti anno 2021 relativi agli acquisti di beni e servizi, con esclusione degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. L'Importo stanziato per l'esercizio 2021 ammonta ad € 1.500*". In sede di rendiconto non è stato effettuato accantonamento. All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto "*Si prende atto del mancato accantonamento nel risultato di amministrazione 2021 del fondo garanzia debiti commerciali. Si precisa che in sede di Bilancio e Rendiconto 2022 l'accantonamento è stato effettuato. Si assicura che sarà opportunamente verificato ed integrato l'accantonamento in sede di costituzione del prossimo risultato di amministrazione*";

Fondo perdite società partecipate: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto "*non sussiste la fattispecie***".**

Parte vincolata

Complessivamente pari a € 45.926,70

Parte destinata ad investimenti:

Complessivamente pari a € 0,00

Parte disponibile: pari a € 154.503,29.

SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

Dall'apposita sezione del questionario, emerge il seguente dato. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica

Covid-19 in data 31/05/2021, nei termini. Non sono state apportate rettifiche al modello di certificazione Covid-19 ai sensi del decreto Ministero economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 30/05/2022, nei termini. L'Ente dichiara che i dati contenuti in entrambe le certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo. Le risorse ricevute a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono state contabilizzate al Titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39 d.l. 104/2020 conv. dalla l. n. 126/2020). A seguito delle risorse trasferite all'Ente connesse alle certificazioni di cui all'art. 1, co. 827, della legge n. 178/2020 e art. 39, co. 2, del d.l. n. 104/2020 non si sono rese necessarie variazioni di bilancio *non ricorrendone la fattispecie.* I ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2021 sono i seguenti:

Ammontare parte spesa: € 14.223,00

Ammontare parte conservata € 0,00

Dai dati presenti in BDAP e dalla certificazione covid l'importo di € 14.223,00 risulta conservato nell'avanzo vincolato al 31.12.2021, anziché speso. All'esito di specifica istanza istruttoria, l'amministrazione ha replicato nei termini seguenti di cui la Sezione prende atto: *"Si conferma che l'importo di € 14.223,00 relativo a ristori specifici di spesa sono stati conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2021*".

L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, co 2-bis, del d.l. 41/2021. L'Ente nell'esercizio 2021 non ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020). Durante l'esercizio 2021, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), "*non ricorrendone la fattispecie*".

GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI

Le previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo IV, pari a € 2.229.731,6, rispetto agli accertamenti definitivi di competenza, pari ad € 757.727,41, evidenziano un basso grado di attendibilità, pari al 33,98% (questionario - punto 1 - sezione II – Dati contabili: entrate - pagina 29). All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale ha replicato nei termini seguenti di cui la Sezione prende atto: "*Lo scostamento è stato determinato dal mancato accertamento del fondo Comuni*

Confinanti – Progettualità di Area Vasta – assegnato per la realizzazione del Progetto "Ciclopista" che, causa le difficoltà gestionali dovute sia alla carenza di personale che all'emergenza epidemiologica, non ha trovato realizzo nel corso dell'esercizio 2021".

La Sezione richiama, in conclusione, i vincoli normativi di linearità di coerenza tra previsione di entrata ed effettiva riscossione, finalizzati a perseguire l'equilibrio finanziario, vincoli afferenti al principio contabile generale o postulato n. 6 di attendibilità, All. 1 del D. Lgs. 118/2011.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	46.682,41	12.846,29	27,52%
Tit.1 competenza	454.383,95	368.748,12	81,15%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	78.774,16	52.460,35	66,60%
Tit.3 competenza	79.823,72	60.216,67	75,44%

La percentuale di riscossione dei residui attivi al titolo I è contenuta. Relativamente al medesimo titolo si osserva un incremento dei residui finali. Dal Parere del Revisore Unico emerge, in particolare, una certa difficoltà di riscossione in conto residui relativamente alle seguenti tipologia di entrata: TARSU/TIA/TARI: residui attivi all'1.1.21 € 29.299,84 - residui riscossi nel 2021 € 3.922,01: grado riscossione ca. 13%.

FITTI ATTIVI E CANONI PATRIMONIALI: residui attivi all'1.1.2021 - € 17.202,44, residui riscossi nel 2021 € 4.668,40: grado riscossione ca. 27%. Inoltre, per quanto concerne le *Entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione tributaria***,** si osserva l**'**assenza di riscossioni in conto competenza (cfr. tabella 2.1 sezione I.III del questionario). All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: "*Anche in questo caso le difficoltà gestionali legate alla mancanza di personale con formazione specifica hanno comportato un rallentamento dell'attività. In ogni caso si segnala che il grado di riscossione dei residui attivi è migliorato*".

La Sezione richiama al riguardo e più in generale il principio per cui *la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica*" (Corte cost., sent. n. 138/2013).

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	167.470,32
Anticipazione di tesoreria	74.159,23
Cassa vincolata	126.004,23
Tempestività dei pagamenti	6,42

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza vincolata di cassa al 31/12/2021**.** L'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, completamente restituite a fine esercizio.

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione "*amministrazione trasparente*" del sito internet comunale espone un valore positivo evidenziando, mediamente, dei lievi ritardi nei pagamenti. Dal Parere del Revisore Unico emerge che**:** *L'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel. L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013. L'ente ha rispettato i tempi di pagamento. Conseguentemente l'ente non è tenuto ad applicare nel bilancio di previsione 2022/2024 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura dell'1%.* All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: "*Si prende atto dell'inesatta indicazione espressa nel Parere del Revisore, confermando invece che l'ente non avendo rispettato i tempi di pagamento è tenuto ad applicare al bilancio di Previsione 2022/2024 il fondo garanzia debiti commerciali. Tale fondo è stato inserito nel Bilancio 2022/2024*".

La Sezione richiama Corte dei conti, sez. controllo Liguria, Delib. n. 11/2020/PRSP per cui: "*Il ritardo nei pagamenti costituisce un arresto del procedimento di spesa (perché difetta momentaneamente la liquidazione) che determina la possibile insorgenza di residui passivi ossia di spese impegnate e non erogate, espressive di una diacronia tra prenotazione giuridica ed esborso materiale (Corte conti, sez. controllo Liguria, Delib. 6/2020/PRSP). (…) la Sezione ricorda che il medesimo art. 7 bis, comma 8,* (D.L. 35/2013, ndr.) *prevede la rilevanza delle suddette procedure ai fini della valutazione della performance individuale del dirigente e della responsabilità dirigenziale e disciplinare*". In tale prospettiva, vanno necessariamente considerati gli esborsi ascritti agli interessi moratori, secondo il precedente della Sezione (Delib. 101/2020/FRG/Regione Veneto).

INDEBITAMENTO – incongruenze dati

La tabella n. 2 "debito complessivo" presente nel questionario espone i seguenti valori:

	Rendiconto 2021
Debito complessivo contratto al 31/12/2020	€ 56.744,14

Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 4.230,46
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	0,00
Debito complessivo di fine anno	€ 52.513,68

Dal Parere del Revisore unico, la situazione del debito di fine esercizio è la seguente:

	Rendiconto 2021
Debito complessivo contratto al 31/12/2020	€ 56.744,14
Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 2.297,73
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	0,00
Debito complessivo di fine anno	€ 54.446,41

Anche nello stato patrimoniale il debito finale risulterebbe pari a € 54.446,41. Si presume la correttezza della tabella del questionario poiché la spesa per rimborso mutui è pari a € 4.230,46. L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel (valore 0,45%). L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né contratti di finanza derivata. All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale replicava nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: "*Si conferma la corretta indicazione nel questionario del debito complessivo e si assicura di provvedere all'aggiornamento dello Stato Patrimoniale*".

PARAMETRI DEFICITARI

Da BDAP emerge il superamento del parametro 8 relativo all'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%, con un valore di circa il 38%. All'esito di richiesta istruttoria, l'amministrazione comunale replicava nei termini seguenti di cui la Sezione prende atto: "*La situazione al 31/12/2022 è migliorata e l'indicatore ha un valore pari a circa il 52%*".

La Sezione richiama al riguardo e più in generale il principio per cui *la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poiché diversamente il mero riferimento ad un'aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica*" (Corte cost., sent. n. 138/2013).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, a seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 e del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 del Comune di Pedemonte (VI), per le ragioni di cui in parte motiva:

1) evidenzia la mancata valorizzazione in bilancio di previsione del fondo pluriennale vincolato, raccomandando l'applicazione del principio di contabilità potenziata;

2) evidenzia la tardiva approvazione del rendiconto consuntivo quanto la trasmissione dei dati alla BDAP, rappresentando l'osservanza dei termini di legge;
3) rileva la negatività dei valori riguardanti l'equilibrio di bilancio di parte corrente come l'equilibrio complessivo di parte corrente, raccomandando il corrispondente allineamento finanziario;
4) evidenzia l'intempestività dei pagamenti, invitando all'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili;
5) rileva l'assenza accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, rappresentando, anche in tal caso, l'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili;
6) evidenzia la non particolare elevatezza del grado di riscossione dei residui attivi al titolo I e di alcune tipologie di entrata in conto residui e in conto competenza, invitando ad incrementare le iniziative finalizzate a migliorare la percentuale di incasso;
7) rileva il superamento del parametro 8 relativo *all'Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%*, con un valore pari a circa il 38%, raccomandando l'attivazione dei corrispondenti strumenti rimediali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pedemonte (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 24 gennaio 2024.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 8 febbraio 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini